

LINEE GUIDA ASSENZE PER MALATTIA

IL D.L.25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.06.08.2008 N. 133, ALL'ART. 71 HA INTRODOTTO INNOVAZIONI IN MATERIA DI ASSENZE PER MALATTIA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SUCCESSIVE CIRCOLARI ESPLICATIVE (*) DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA- HANNO CHIARITO CHE LA NUOVA DISCIPLINA TROVA APPLICAZIONE, TRA L'ALTRO, NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATI E NON CONTRATTUALIZZATI, CATEGORIA, QUEST'ULTIMA, ALLA QUALE APPARTIENE IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE UNIVERSITARIO.

Eventuali assenze dal servizio vanno comunicate al Dipartimento di afferenza e al Settore del Personale docente e rapporti con la ASL [doc@unich.it] entro le ore 09,30 del primo giorno di assenza.

Il personale convenzionato con la ASL dovrà tempestivamente comunicare l'assenza anche alla struttura ospedaliera.

L'interessato dovrà comunicare l'indirizzo preciso di reperibilità nel periodo di malattia e la durata della malattia (se già nota).

Se l'assenza dal servizio è prevedibile, come ad esempio in caso di ricovero programmato in ospedale o casa di cura, il docente / ricercatore avrà cura di produrre un'istanza preventiva.

Il Dipartimento ha l'obbligo di effettuare comunicazione scritta dell'avvenuta ripresa di servizio del docente e/o ricercatore.

L' INPS con Circolare n° 79 del 02 Maggio 2017(*) ha, tra l'altro, stabilito che in caso di guarigione anticipata i dipendenti possano essere riammessi in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata, redatto dal medesimo medico certificatore e in data antecedente alla ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Pertanto, con un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa.

Successivamente il Consiglio di Stato, con Parere del 31/8/2017(*) in merito allo Schema di decreto ministeriale recante le "modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ha tra l'altro rilevato che la redazione del certificato per il rientro anticipato da parte del medesimo medico certificatore potrebbe dar luogo ad un aggravio procedimentale che potrebbe ritardare l'anticipato rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro e, pertanto, invitando il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione a disciplinare le fattispecie in cui la certificazione richiesta dalla norma può essere rilasciata anche da un altro sanitario.

Pertanto, alla luce di detto orientamento del Consiglio di Stato e nelle more della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, questa amministrazione ritiene di accettare la redazione della certificazione anche da medico diverso da quello di prima stesura.

Ai sensi dell'art. 41 lett. e-ter) del D.Lgs. 81/2008 è prevista la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

MALATTIA (T.U. 3/1957 - art. 71 L. 133/2008)

La normativa in materia prevede per i docenti ed i ricercatori due tipi di assenza per malattia:

II CONGEDO STRAORDINARIO e l'ASPETTATIVA.

Ai sensi dell'art. 71 della L. 133 del 6.08.2008, nei primi 10 giorni di assenza di ogni evento morboso all'interessato compete il trattamento economico fondamentale, dall'undicesimo giorno il trattamento economico intero.

Nell'ipotesi di malattia protratta per più di 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.

La riduzione del trattamento economico predetto si sovrappone al regime normativo vigente in materia di assenze per malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, essa si aggiunge alla trattenuta di 1/3 della retribuzione prevista per ogni primo giorno di assenza.

Per quanto riguarda le assenze per ricovero, day hospital e gravi patologie si fa presente che si sono pronunciate in merito sia la Ragioneria Regionale dello Stato che l'Avvocatura Distrettuale di Firenze (*riportati dal CINECA nel messaggio del 12 settembre 2014*), che così si riassumono:

Messaggio della Ragioneria Regionale dello Stato del 20/6/2014 → ... Al riguardo, in mancanza di richiami specifici alle tipologie di assenze in parola, si ritiene che anche nei casi invocati, ai professori e ricercatori universitari, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, sia da corrispondere il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento accessorio".>>;

Nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze n° 20382/26.6.2014, in risposta ad un quesito posto da un Ateneo fiorentino, "... Il parere della RGS appare difficilmente contestabile: la regola generale portata dall'Art.71 è rappresentata dalla non corresponsione, nei primi dieci giorni di malattia di emolumenti o indennità accessori, la "esenzione" in relazione a particolari tipologie di malattia si pone come eccezione, consentita dalla norma, ma affidata a specifiche previsioni contrattuali.....

Trattandosi di eccezioni, per di più contenute in norme contrattuali sembra in effetti arduo adottarne una interpretazione estensiva a categorie diverse a quella a cui la categoria attuale si riferisce."

Un diverso ragionamento potrebbe farsi ove si "rinvenisse" una normativa di settore applicabile a personale non contrattualizzato diverso dai docenti universitari che disponesse una esenzione della norma.

Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta.

Le visite fiscali possono essere effettuate "con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale".

Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative

L'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per la visita medico-fiscale è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 compresi i giorni festivi e non lavorativi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a:

a) *patologie gravi che richiedono terapie salvavita;*

b) *causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al d. P.R. n. 834 del 1981 ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;*

c) *stati patologici sottesi o connessi alla situazione d'invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.*

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

Le assenze per motivi di salute rilevano ai fini della conferma:

La conferma in ruolo dei professori universitari (*concorsi ante L 240/2010*) viene posticipata di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore ai due mesi.

La conferma dei ricercatori universitari a tempo indeterminato viene posticipata per un periodo pari alla durata dell'assenza.

CONGEDO STRAORDINARIO (ART. 3, L. 537/1993 E ART. 22 L. 724/1994)

1) il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di gg. 45.

2) per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di 1/3; per "primo giorno" di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario si intende anche l'assenza di un solo giorno.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE (ARTT. 66-68-70, T.U. N. 3/1957)

Per periodi di assenza per malattia superiori a sette giorni lavorativi e qualora abbia esaurito il congedo straordinario, il dipendente può essere collocato in aspettativa per motivi di salute. Tale aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 pagati al 50%.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si considerano continuativi quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

CUMULO DELLE ASPETTATIVE (ART. 70, COMMI 2 E 3, T.U. N. 3/1957)

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per motivi di salute non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può concedere al docente e/o ricercatore, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

(*)

Circolari Dipartimento per la Funzione Pubblica : n° 07/2008, n° 08/2008, n° 01/2009, n° 01/2010, n° 02/2010, n° 05/2010, n° 08/2010, n° 01/2011, n° 04/2011, n. 2/2014;

Circolare INPS n. 79/2017;

Parere Consiglio di Stato –Sez. Consultiva Atti Normativi- del 31/8/2017.